



**Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale –  
DPCM 9 marzo 2020  
(nota interpretativa – 09.03.2020)**

Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto dalla data del 9 marzo 2020 e sono efficaci **fino al 3 aprile 2020**. Dal 9 marzo cessano di produrre effetti gli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo, ove incompatibili con le nuove disposizioni.

**È in ogni caso raccomandato a comitati e circoli il monitoraggio ed il rispetto di specifiche ordinanze emanate da Regioni ed amministrazioni comunali.**

**Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19**

**PER LE PERSONE**

- **Evitare ogni spostamento** delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie specifiche di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la *distanza di sicurezza interpersonale*;
- limitazioni nell'accesso a strutture sanitarie, riabilitative e residenziali per anziani;
- i soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C debbono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus.
- i soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus.

**LAVORO**

- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- La modalità di “lavoro agile” può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private.

**EDUCAZIONE E FORMAZIONE**

- Sospensione viaggi di istruzione, uscite didattiche, etc.
- sospesi **servizi educativi per l'infanzia**, scuole, corsi professionali, istituzioni formative e Università, nonché **altre attività formative** svolte da soggetti pubblici e privati (comprese le associazioni), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

## SPORT

- **Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto** sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI/federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

## ATTIVITÀ COLLETTIVE

- **È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- differimento delle attività convegnistiche e congressuali;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli **eventi anche di carattere culturale, ludico, sportivo**, religioso e fieristico, sia all'aperto sia in luoghi chiusi (circoli compresi);
- è sospesa ogni attività in **cinema, teatri, pub, scuole di ballo**, sale giochi/scommesse/bingo, discoteche e locali assimilati;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar solo **dalle 6,00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

*N.B. Il decreto non specifica che l'attività di somministrazione sia svolta da locali pubblici o dai circoli nei confronti degli associati. Se pure la norma non prevede espressamente la "chiusura" degli spazi associativi, né la sospensione dei "bar sociali", ricordiamo che questa deve essere "strettamente complementare" alle attività istituzionali.*

*È comunque difficile immaginare che si possano gestire le consuete attività di aggregazione rispettando la distanza di sicurezza interpersonale, nel rispettare lo spirito della norma facciamo appello al buon senso ed all'applicazione del **principio di precauzione**. In questo senso eventuali aperture andrebbero valutate in accordo con le amministrazioni comunali competenti, alle quali compete in ultimo la verifica del rispetto dell'ordinanza.*

- Sono consentite le attività commerciali con obbligo di garantire il rispetto della distanza di sicurezza;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita.
- È raccomandato anche ad associazioni culturali e sportive di "offrire attività ricreative

individuali alternative a quelle collettive interdette".

### **PRESCRIZIONI PER LE SEDI ASSOCIATIVE**

- Raccomandiamo in tutte **le sedi associative** l'esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione (allegato 1);
- in tutti i locali aperti al pubblico (comprese le sedi associative) vanno messi a disposizione **liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani** (soluzioni idroalcoliche);
- è prescritta come misura igienico sanitaria la **pulizia delle superfici con disinfettanti** a base di cloro o alcol.

### **C) Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi del decreto sarà punito ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Roma, 9 marzo 2020

\* \* \* \* \*

### **Allegato 1**

#### ***Misure igienico-sanitarie:***

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- c) evitare abbracci e strette di mano;*
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;*
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.*

## **INFORMAZIONI E NUMERI UTILI**

**Numero di pubblica utilità 1500 - [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)**

### ***A chi rivolgersi***

*In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.*

### ***Numero unico di emergenza***

*Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.*

### ***Numeri verdi regionali***

*Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:*

*Basilicata: 800 99 66 88*

*Calabria: 800 76 76 76*

*Campania: 800 90 96 99*

*Emilia-Romagna: 800 033 033*

*Friuli Venezia Giulia: 800 500 300*

*Lazio: 800 11 88 00*

*Lombardia: 800 89 45 45*

*Marche: 800 93 66 77*

*Piemonte:*

*- informazioni sanitarie 800 19 20 20 (attivo 24 ore su 24)*

*- chiarimenti sulle misure non sanitarie 800 333 444 (attivo dal lun-ven, dalle ore 8 alle 20)*

*Provincia autonoma di Trento: 800 867 388*

*Provincia autonoma di Bolzano/Bozen: 800 751 751*

*Puglia: 800 713 931*

*Sicilia: 800 45 87 87*

*Toscana: 800 55 60 60*

*Umbria: 800 63 63 63*

*Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: 800 122 121*

*Veneto: 800 462 340*

### ***Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:***

#### **Abruzzo**

*Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:*

*ASL n. 1 L'Aquila: 118*

*ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146*

*ASL n. 3 Pescara: 118*

*ASL n. 4 Teramo: 800 090 147*

#### **Liguria**

*Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112*

#### **Molise**

*Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000*

#### **Sardegna**

*Nella Regione Sardegna per informazioni chiamare il 333 61 44 123*

#### **Piacenza**

*Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13*